

# Rapporto al messaggio 2854

Della Commissione della legislazione sul messaggio 24 ottobre 1984 concernente la modificazione di alcune disposizioni della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 e del diritto giudiziario

La mole di lavoro che incombe sulle Preture di Lugano non ha bisogno di essere dimostrata con le parole. Bastano le cifre. Quelle indicate nelle tabelle allegate al messaggio, e quelle risultanti dai rendiconti annui, indicano con chiarezza che la situazione è grave. I ritardi, che si vanno accumulando, provano inoltre ch' essa è insostenibile. Quindi, un potenziamento delle Preture luganesi, si da permettere un disbrigo pronto delle vertenze, si impone. Non è mai sottolineata a sufficienza l' importanza della tempestività nel giudicare: la giustizia non è tale, se non è sollecita.

Il male di questa lentezza non è solo nostro, né è solo di questi tempi. Ciò non ci esime però dall' obbligo di stroncarlo.

Il Consiglio di Stato aveva proposto un anno e mezzo fa un rimedio (quello del Pretore straordinario nella Pretura di Lugano-Distretto) ch' era provvisorio; a metà dicembre il Parlamento ha prorogato il mandato del Pretore straordinario. Con il messaggio qui in discussione ci si propone ora di scegliere e adottare una soluzione radicale e duratura. Si tratta senz' altro, in linea di massima, di una proposta valida. Occorre infatti, giustamente, votare una modificazione destinata oggettivamente a risolvere il problema del sovraccarico e quindi delle lungaggini nelle Preture luganesi. Non bastano, né sarebbero seri, a questo punto, rappezzi o rimedi temporanei, che non garantiscano una normalizzazione a scadenza ravvicinata.

Queste sono considerazioni preliminari, e per ora solo riassuntive. Ritourneremo sul tema, spiegando in che misura il messaggio è seguito, e in quale altra la Commissione se ne discosta, nei singoli capitoli. Dapprincipio, seguendo l' ordine indicato nel messaggio, ci occuperemo della riorganizzazione delle giudicature di pace.

## **Giudicature di pace**

La Commissione della legislazione è d' accordo di aumentare da 500. a 1'000.-- franchi il limite massimo della competenza dei giudici di pace. Se si pon mente al fatto che l' importo di fr. 500.-- era stato stabilito il 18 gennaio 1967, si constata che l' importo prefissato di fr. 1'000.-- nemmeno copre l' intervenuto rincaro. Quindi, l' aumento di questa cifra, rispetto alla situazione voluta e creata nel 1967, non costituisce, in termini reali, una modificazione delle competenze. Questo adeguamento comporterà, per le Preture, Un alleggerimento quantitativamente sensibile del carico di lavoro.

D' altra parte, risulta riavvalorata, giustamente, la funzione del giudice di pace, il quale svolge un lavoro prezioso e insostituibile. Come risulta dal messaggio, l' aumento di queste competenze corrisponde anche alle richieste dell' Associazione ticinese dei giudici di pace e supplenti.

La Commissione, che aderisce su questo punto al messaggio, proponendo di accoglierlo, ha esaminato attentamente se altre soluzioni, nell' organizzazione delle competenze dei giudici di pace, fossero possibili, oppure auspicabili. Va in particolare studiato se non fosse il caso di affidare al giudice di pace competenze penali minori,

ad esempio l' esame delle denunce in materia di diffamazione (che sono sempre numerose e invadono le Procure): il giudice di pace, che oltre tutto conosce più da vicino le persone interessate, i loro costumi e la loro mentalità, potrebbe qui trovare, si è detto, un terreno favorevole ove svolgere la sua opera rappacificatrice. Si è però in definitiva rinunciato a tale estensione di competenze, essendosi ritenuto che la protezione dell' onore merita un esame appropriato e approfondito, per il quale è più adatta l' autorità che ora se ne cura. L' aumento delle competenze del giudice di pace quanto al valore ha fatto pensare anche all' eventualità di sopprimere il divieto del patrocinio degli avvocati: esso è attualmente sancito dall' art. 301 del codice di procedura civile, secondo cui "il patrocinio di avvocati non è ammesso nelle cause di competenza del giudice di pace". Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di mantenere questa norma procedurale, e pertanto quel divieto.

In realtà, scomparirebbe sovente, o si attenuerebbe, in caso contrario, l' opera mediatrice del giudice di pace. Quest' ultimo non è d' altro canto un giurista, mentre anche l' eguaglianza, che va rispettata, tra le parti impone di non modificare il sistema attuale: se una parte si munisse d' avvocato, dovrebbe scegliersene uno, di regola, anche l' avversario, cosicché la procedura si appesantirebbe e complicherebbe, lasciando per di più spesso spiazzato" il giudice di pace medesimo. Pertanto, se il tema ha meritato d' essere proposto e discusso, la conclusione è che l' ammissione del patrocinio dell' avvocato nelle cause innanzi al giudice di pace creerebbe più inconvenienti che vantaggi.

Secondo l' art. 41 cpv. 2 della costituzione cantonale, la competenza dei giudici di pace è limitata alle cause "di minimo valore". La Commissione ritiene che una vertenza con un valore litigioso di fr. 1'000.-- rientra ancora in quel concetto (d' altra parte, come si è detto sopra, gli attuali fr. 1'000.-- corrispondono ai fr. 500.-- stabiliti nel 1967). Essa non ha però ritenuto di aumentare questo tetto ulteriormente, considerando che una più estesa competenza avrebbe arrischiato di non esser coperta dalla costituzione.

L' aumento delle competenze del giudice di pace impone una modificazione della norma della legge sull' organizzazione giudiziaria, riguardante la supplenza. Questa dev' essere ammissibile non solo, come sinora, nei casi di ricusa, di malattia, di assenza o di altro impedimento del giudice titolare, ma pure, su richiesta di quest' ultimo, quando lo esiga il funzionamento della giurisdizione (a quest' ultimo riguardo, la Commissione propone una lieve modificazione redazionale del testo governativo consistente nella soppressione dell' aggettivo "buono" connesso al funzionamento. In realtà, si vuole evitare la parvenza di un giudizio di valore, che sarebbe inammissibile).

Secondo l' art. 47 cpv. 1 della costituzione cantonale, spetta alla legge organizzare le supplenze: come il messaggio rettamente indica, la costituzione non limita né il numero dei supplenti, né il ricorso a loro nei soli casi di impedimento legale. Il concetto di impedimento può benissimo essere esteso dalla legge allo stato di sovraccarico, che impedisca un funzionamento normale della giustizia.

Per la giurisdizione di pace del Circolo di Lugano, si giustifica di dotarla, giusta quanto il messaggio governativo propone, di tre supplenti. Questo aumento è possibile in base al già citato art. 47 della costituzione cantonale (invece, la nomina di un ulteriore giudice titolare non sarebbe coperta dall' art. 41 della costituzione medesima, secondo il quale "i giudici di pace sono uno per circolo). I motivi per l' aumento del numero dei supplenti del circolo di Lugano sono connessi all' importanza della giurisdizione e risultano dalle tabelle allegate al messaggio. Né si dimentichi che, con la fusione nel Comune di Lugano dei Comuni di Bré e di Castagnola (che in precedenza facevano parte del circolo di Pregassona), la giurisdizione di pace di Lugano ha conosciuto un ulteriore sviluppo delle sue incombenze.

## **Preture di Lugano**

Il disagio in cui si dibattono le Preture luganesi, che si riflette purtroppo sui giudicabili, non é nuovo, né lieve. Ma non é nemmeno, fortunatamente, insolubile. Il Consiglio di Stato ha affrontato il problema, e ci propone un aumento del numero dei Pretori, con una ristrutturazione delle Preture luganesi. La Commissione ha lungamente discusso la proposta ed é giunta alla conclusione di condividerla.

Sino al 1967 v' erano nel Distretto di Lugano tre Preture, con giurisdizione territoriale: Lugano-Città, Lugano-Campagna e Lugano-Ceresio (quest' ultima essendo stata creata nel 1953: in precedenza le Preture nel distretto di Lugano erano quindi due). Per l' aumentato onere, connesso allo sviluppo economico e all' incremento della popolazione della regione luganese, sul finire degli anni sessanta é occorso correre nuovamente ai ripari, perché lo svolgimento della giustizia non fosse compromesso con eccessivi ritardi. Il Consiglio di Stato aveva quindi proposto, con messaggio del 20 dicembre 1968, la formazione di una quarta Pretura luganese, anch' essa con giurisdizione territoriale (si sarebbe chiamata Pretura di Lugano-Vedeggio). Il messaggio era stato però dibattuto ma sarebbe meglio dire: combattuto a lungo e a fondo dalla Commissione della legislazione, tanto che ben tre rapporti (uno di maggioranza, uno di minoranza e uno complementare) erano stati stesi e presentati.

S' era imposta quindi una soluzione mediatrice (ma voluta siccome provvisoria) ed essa appare dal rapporto conclusivo della Commissione della legislazione del 2 novembre 1970: veniva creata, previa modificazione costituzionale, come quarta Pretura, la Pretura di Lugano-Distretto, cui era assegnata una competenza particolare per materia. Questa soluzione era adottata anche in funzione dell' esigenza, che si faceva sempre più impellente, di trovare un rapido rimedio al marasma. Ma la Commissione osservava "che un alleviamento del lavoro non può essere disgiunto dall' obiettivo finale che é quello di avere per il Distretto di Lugano più Pretori con giurisdizione sull' intero Distretto, che si suddividono il lavoro per materia e non più in base a criteri territoriali. Per potervi procedere, bisognava riformare la costituzione cantonale: in realtà, 9i aveva allora l' art. 45 cpv. 2, secondo cui, quando in un distretto vi fossero più Pretori, il distretto veniva diviso in più giurisdizioni, ognuna delle quali nominava il proprio giudice. Il 31 maggio 1970 si é dato all' art. 45 cpv. 2 il seguente tenore: "Se un Distretto ha più Pretori, l' elezione avviene secondo i circondari stabiliti dalla legge. E' la strada che permette l' attuale ristrutturazione, nulla impedendo, giusta quanto la legge nel messaggio governativo del 3 febbraio 1970 concernente talune riforme della costituzione cantonale, che un distretto costituisca un' unica circoscrizione.

La soppressione delle suddivisioni territoriali all' interno della giurisdizione distrettuale di Lugano é quindi un' idea tutt' altro che nuova. Già nel rapporto di minoranza della Commissione della legislazione del 10 aprile 1970 il relatore Pier Felice Barchi scriveva, ad esempio: "Non 9i vede perché il cittadino di un qualsiasi Circolo della Campagna luganese abbia a dolersi di veder rimessa una vertenza che lo interessa alla cognizione di un Pretore nominato dall' intero Distretto e non già dal Circondario in cui abita". Il 21 giugno 1982 l' on. Carlo Sganzi e confirmatari presentavano un' iniziativa parlamentare concernente la modifica della legge organica giudiziaria, civile e penale, e volta a una riorganizzazione delle Preture di Lugano. Al riguardo, gli iniziativaisti proponevano "formalmente l' abolizione della suddivisione territoriale sostituendola con la creazione di una pretura unificata".

La Commissione della legislazione ritiene di seguire il messaggio, per quanto riguarda la ristrutturazione delle Preture di Lugano e la conseguente creazione di una Pretura unica con più Pretori. Essa condivide le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato, che sono state oggetto di attento esame. E' in realtà sempre più difficile dividere un territorio in definitiva ristretto in sempre più numerose circoscrizioni. Nella città, occorrerebbe dividere i quartieri inoltre, sovente le cause sono connesse; infine, la ripartizione del territorio non risponderebbe, come già oggi non risponde, a criteri logici: essa vien infatti eseguita più in funzione di raggiungere l' equilibrio dei carichi, che non al fine di avere giurisdizioni omogenee.

La ristrutturazione prospettata è quindi idonea ad assicurare all'amministrazione della giustizia nel distretto luganese un'utile elasticità. Il messaggio spiega come la modificazione in esame sia conforme alle costituzioni cantonale e federale. Quanto alla prima, gi' si è visto come l'attuale tenore dell'art. 45 cpv. 2 permette di stabilire in un Distretto un circondario unico con più Pretori. E quanto alla costituzione federale, la quale garantisce il giudice naturale, essa è egualmente rispettata: la ripartizione interna nell'ambito di uno stesso tribunale può infatti avvenire secondo un regolamento.

Il regolamento. Esso deve stabilire il modo in cui le cause o, in genere, i casi, vengono distribuiti tra i giudici dell'unica Pretura. La Commissione ha con grande attenzione esaminato se non si imponesse di fissare norme minime già nella legge. E' giusto e utile lasciare il massimo d'elasticità a una regolamentazione che, non essendo ancorata nella legge entro schemi fissi e rigidi, possa più facilmente essere corretta o adattata ai bisogni nuovi o diversi. La Commissione reputa tuttavia che un disciplinamento minimo dell'organizzazione della Pretura di Lugano debba venir ancorato nella legge. Propone quindi una modificazione dell'art. 7 della legge organica giudiziaria civile e penale, nel senso che il collegio dei Pretori di Lugano abbia un presidente, scelto da loro medesimi ogni biennio e non rieleggibile; la ripartizione delle procedure è fatta da lui, secondo un regolamento. Questo viene allestito dal Consiglio di Stato, sentiti i Pretori interessati, e viene pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale. Ciò corrisponde del resto, in sostanza, anche a quanto gli on. Carlo Sganzi e i confirmatari avevano proposto con l'iniziativa parlamentare, già citata, del 21 giugno 1982. Il massimo spazio dev'essere tuttavia lasciato per i motivi già esposti, al modo di ripartizione. In ogni caso occorre attuare un equilibrato carico di lavoro.

Ciò che importa, e che si impone, è di evitare la possibilità di scelta, da parte del giudicabile, di un Pretore specifico tra i sei. Questo sarebbe anche in contrasto, oltre che con il sentimento della giustizia, con l'ordinamento costituzionale. Occorre quindi che le norme del regolamento siano sufficientemente precise e nel contempo generali e astratte: nel senso ad esempio che tutti i procedimenti di un dato territorio o di una data materia vengano attribuiti a un giudice determinato, oppure nel senso che la ripartizione avvenga a rotazione secondo l'ordine di entrata delle cause. Però, e qui sta una esigenza assoluta, deve essere impossibile, ad uno che adisce la Pretura, operare una scelta tra i Pretori e farsi giudicare da chi meglio gli aggrada. Questa scelta non solo non è data, come è evidente: ma nemmeno deve potersi influire sulla designazione del Pretore medesimo.

Il Consiglio di Stato propone che la Pretura di Lugano, così ristrutturata, si componga di sei Pretori. La Commissione segue la proposta e propone di accoglierla. Dalle tabelle allegate al messaggio, e - dai rendiconti annui, risulta che il carico delle attuali Preture luganesi giustifica quel numero: Né si deve disattendere che gravano su Lugano cause complesse, determinate dall'importanza economica e commerciale del luogo: sicché le cifre delle statistiche vanno anche esaminate in questa luce.

Quanto all'organizzazione, a prescindere da ciò che già si è detto, e dalle norme del regolamento che verrà emanato, si prevede la costituzione di sei gruppi di lavoro tra loro indipendenti, con però una cancelleria unificata: che è quanto l'art. 9 cpv. 3 della legge organica giudiziaria civile e penale già permette di fare.

### **Supplenze**

Secondo la costituzione cantonale (art. 49), spetta alla legge organizzare le supplenze. L'attuale art. 12 della legge organica giudiziaria civile e penale stabilisce e disciplina i casi di supplenza dei Pretori, quando il giudice normalmente competente e il suo segretario assessore siano legalmente impediti. Questa necessaria norma viene mantenuta. Poiché tuttavia la Pretura di Lugano viene riorganizzata, occorre evidentemente tener conto di questo fatto, e adeguare la disposizione al nuovo stato.

La Commissione ritiene però di modificare la formulazione della norma. Invece di dire:

"I Pretori di Lugano si suppliscono tra loro secondo un ordine di rotazione interna fissato dal Regolamento", essa propone di dire:

"I Pretori di Lugano si suppliscono tra loro secondo il modo fissato dal Regolamento".

E' lasciata così una maggiore e opportuna elasticità al regolamento, il sistema della rotazione non essendo sempre il più adatto.

Una lunga discussione sé svolta nella Commissione riguardo la proposta del Governo di chiamare, in caso di bisogno, i Pretori delle Valli a supplire i Pretori del Piano! la norma prospettata (il nuovo art. 12 bis della legge in esame aveva invero un carattere più generale, ma la sua applicazione concreta era soprattutto vista in quel senso. La commissione ha ritenuto di non seguire il messaggio. a questo riguardo e propone pertanto di stralciare il previsto articolo 12 bis. Queste sono le motivazioni commissionali: le Preture delle Valli hanno un numero molto esiguo di procedimenti, per cui si imporrebbe uno studio approfondito volto a una ristrutturazione delle Preture medesime (che potrebbe consistere anche nell' attribuzione di nuove competenze. Non apparirebbe equo hanno sostenuto i commissari che su Preture cittadine gravino carichi pesanti, aggravati dalla complessità delle cause, mentre alle Preture delle Valli incomberebbe il disbrigo di pochi procedimenti. Inoltre, nella Commissione é stato anche avanzato qualche dubbio sulla costituzionalità del prospettato nuovo articolo. In conclusione, la Commissione ha deciso di soprassedere a questa norma, il cui esame, per i motivi esposti e per i problemi sollevati, avrebbe richiesto molto tempo e quindi ritardato eccessivamente la soluzione di problemi (come quelli connessi alla giurisdizione pretorile luganese) che esigevano interventi immediati.

### **Supplenze nei Tribunali di espropriazione**

La Commissione della legislazione concorda, su questo punto e tema, con il messaggio. Effettivamente, vi possono essere squilibri importanti nel carico di lavoro tra i due tribunali, e questi squilibri possono essere cagionati da molte cause: tra queste vanno annoverati anche i tempi diversi, in cui vengono decise opere notevoli, alla cui esecuzione é connessa l' espropriazione di beni immobiliari.

E' quindi giusto che si prevedano reciproche supplenze dei presidenti dei due tribunali, affinché venga ristabilito, la dove questo é compromesso.

D' altra parte, questa collaborazione dei presidenti a livello di reciproca supplenza contribuisce, giusta quanto il Consiglio di Stato correttamente rileva, a una maggiore uniformazione dei criteri di giudizio.

La Commissione della legislazione invita quindi il Parlamento ad accogliere il messaggio governativo, con le modifiche qui sopra proposte e illustrate (vedi disegno di legge allegato).

### **Per la Commissione della legislazione:**

Emilio Catenazzi, relatore

Bacciarini - Bizzozero - Bonetti-Lepori -

Cavadini Antonio, con riserva - Cereda -

Gianoni Lepori A. - Padiina - Paglia -

Pedotti - Sganzi.

Disegno di

**LEGGE**

organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910; modificazione.

**Il Gran Consiglio**

## della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 24 ottobre 1984 n. 2854 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 é modificata come segue:

### **Art. 2 cpv. 1**

In ogni Circolo vi é un Giudice di pace con un Supplente ad eccezione del Circolo di Lugano dove vi sono un Giudice di pace e tre Supplenti.

### **Art. 4 cpv. 1**

Il Supplente sostituisce il Giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del Giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento della Giudicatura.

### **Art. 5**

#### Competenza

Il Giudice di pace, conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 1'000.--, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sull' esecuzione e sul fallimento, ed escluse quelle di servito nonché quelle per sfratto di conduttori, trattate con la procedura sommaria prevista dal Codice di procedura civile.

### **Art. 7**

Vi é un Pretore per ogni Distretto, eccettuati quelli di Lugano, di Locarno e di Mendrisio. Nel Distretto di Lugano vi sono sei Pretori, tutti con residenza a Lugano e con giurisdizione sull' intero Distretto. Essi designano, per un periodo di due anni, un Presidente e un Vice-presidente. Il Presidente non é immediatamente rieleggibile. Egli ripartisce tra i Pretori i procedimenti, secondo un regolamento, che fissa anche l' organizzazione della Pretura, Il regolamento é stabilito dal Consiglio di Stato, sentiti i Pretori, e viene pubblicato sul Foglio ufficiale.

Nel distretto di Locarno vi sono due Pretori, entrambi con residenza a Locarno Uno di essi ha per giurisdizione i Comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio, Brione s/Minusio, e si denomina Pretore di Locarno-Città; il secondo gli altri Comuni del Distretto, e li denomina Pretore di Locarno-Campagna. Nel Distretto di Mendrisio vi sono due Pretori, ambedue con residenza a Mendrisio. Uno di essi ha per giurisdizione i Comuni dei Circoli di Balerna e di Caneggio e si denomina Pretore di Mendrisio-Sud; il secondo, gli altri Comuni del Distretto, e si denomina Pretore di Mendrisio-Nord.

### **Art. 12**

#### b) Straordinaria viciniorità

In caso di impedimento legale del Pretore e del segretario-assessore la causa é devoluta al Pretore viciniore e cioè di regola:

- il Pretore di Mendrisio-Nord e di Mendrisio-Sud si suppliscono a vicenda;
- i Pretori di Lugano si suppliscono tra loro secondo il modo fissato dal regolamento;
- i Pretori di Locarno-Città e di Locarno-Campagna si suppliscono a vicenda;
- il Pretore di Bellinzona e quello di Riviera si suppliscono a vicenda;
- il Pretore di Blenio e quello di Leventina si suppliscono a vicenda;
- il Pretore di Vallemaggia é supplito da quello di Locarno-Campagna.

### **Art. 15 bis**

Stralciato.

---

## **Articolo 2**

Disposizioni transitorie finali:

### **Art. 5**

Stralciato.

### **Art. 7 (nuovo)**

Con l' entrata in vigore della presente modificazione le procedure iniziate nelle quali non é ancora stata fatta nessuna istruzione o udienza sono demandate al giudice di pace competente giusta le nuove disposizioni di legge.

Il deferimento di competenza al nuovo giudice di pace é sancito con un decreto, impugnabile mediante appello (art. 307 CPC).

Le altre sono decise dal Pretore presso il quale sono pendenti.

---

## **Articolo 3**

La legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 é modificata come segue:

### **Art. 14 cpv. 1, cfr. 1**

a. Se la causa di valore inferiore a fr. 500.-- é definita con sentenza da fr. 10.-- a fr. 50.--,

b. se la causa ha valore litigioso da fr. 500.- a fr. 1'000.-- ed é definita con sentenza da fr. 50.a fr. 100.--;

c. se l' istanza é ritirata prima dell' udienza fr. 10. -- :

d. se la causa é composta mediante transazione dopo l' istruttoria da fr. 10.-- a fr. 30.-  
-.

### **Art. 17 cpv. 1**

E' stralciato il limite fino a fr. 1'000.-- da fr. 50.-- a fr. 120.--.

---

## **Articolo 4**

La legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 é modificata come segue:

### **Art. 152 cpv. 1**

Pretori

1 Nelle Preture con un magistrato, i Pretori sono eletti dal popolo per circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione, col sistema della maggioranza assoluta.

Nelle Preture dove vi sono più Pretori si applica il sistema del voto proporzionale.

### **Art. 153 cpv. 1**

Giudici di pace

1 Nelle Giudicature di pace con un Giudice ed un supplente, essi sono eletti dal popolo per circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione, col sistema della maggioranza assoluta.

Nelle Giudicature di pace dove vi sono più Supplenti si applica il sistema del voto proporzionale.

---

## **Articolo 5**

La legge di espropriazione dell' 8 marzo 1971 é così modificata:

**Art. 36 cpv. 5 (nuovo)**

Organizzazione del Tribunale

5 Manifestandosi presso un Tribunale un aggravio di lavoro di carattere durevole e tale da pregiudicare la regolare attività, il Consiglio di Stato può devolvere una parte delle procedure al Presidente del l' altro Tribunale, tenendo conto del buon funzionamento di quest' ultimo.

Il Presidente al quale sono devolute le procedure ai sensi del presente capoverso svolgerà le sue funzioni presso il Tribunale ove é chiamato a supplire.

---

**Articolo 6**

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 é così modificato:

**Art. 416 cpv. 1**

Competenze

1 Le azioni concernenti le controversie derivanti dal Contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 1'000.-- al giudice di pace e, quando il valore non superi i fr. 5'000.-- al Pretore, secondo le disposizioni seguenti.

---

**Articolo 7**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l' entrata in vigore.